



anno di età;

che l'art. 5 del Contratto Collettivo di Lavoro per il personale dirigente dell'Istituto dà facoltà all'Amministrazione di trattenerne in servizio detto personale fino al limite massimo di 65 anni;

che il Direttore Generale del tempo, in base alle disposizioni del citato art. 5, stabilì, con sua decisione del 26 giugno 1944 di trattenerne in servizio nella posizione di "fuori ruolo" il Rag. Ceserini, a tempo indeterminato, alle condizioni seguenti:

1°) liquidazione alla data del 23 aprile 1944 del trattamento di quiescenza e della indennità di anzianità e riconoscimento del diritto agli interessi legali sulle somme derivanti da detta liquidazione dal 23 aprile 1944 alla data dell'effettivo pagamento;

2°) riduzione delle competenze mensili spettanti dal 23 aprile 1944 di un importo pari alla rendita che si sarebbe potuta costituire in favore del Ceserini ai sensi del Contratto Collettivo di Lavoro per il personale dirigente, ove il Ceserini stesso avesse optato per la corrisposizione della rendita;

Considerato:

a) che, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, la decisione adottata dal Direttore Generale deve essere sottoposta a ratifica del Consiglio di Amministrazione